

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 aprile 2025, n. 180
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal XVI al XX – Provincia di Lecce - Ricognizione posti residui

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta”*;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con DGR n. 2037 del 07/09/2013, la Giunta Regionale ha determinato i *“Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter D.Lga n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'art. 5 sopra citato, comma 1, lett.a), punti 1 e 2, L.R. n.8/2004”*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. n. 9

del 2 maggio 2017 e s.m.i, e dalla DGR n. 1825 del 12/12/2022.

Con la DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto *“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE”* la Regione all'esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”*.

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all'assegnazione dei posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano apportate le seguenti modifiche:

- Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”*;
- DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”*;
- DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020 “Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica*;
- DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA*;
- DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a seguito dell'istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro diurno non autosufficienti, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”*.

Con DD n. 209 del 20/07/2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Lecce”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V approvando altresì i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.

In particolare si prevedeva che:

“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.

In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:

“Per i distretti in esubero

Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all'art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”

Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle strutture già Spresenti in ambito regionale.

*In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e della **localizzazione territoriale** (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.*

3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.

Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”

Al fine di contemperare quest'ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs 502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell'assegnazione deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.

Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell'istruttoria da effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero, la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.

*Tanto al fine di garantire prioritariamente l'incremento dell'offerta anche nei distretti carenti e parzialmente carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.” Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI - X e così via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** e dalla **localizzazione territoriale**, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.*

1. *Dopo l'assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).*
2. *Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:*
 - *per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l'istanza;*
 - *Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l'istanza;*
3. *Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l'ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti disponibili di cui alla quota del 10%;*
4. *Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero della provincia, ai fini dell'assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;*
5. *Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n. 2037/2013;*
6. *Nell'ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 %, gli stessi ritorneranno nella disponibilità dei distretti carenti."*

Con DD 402 del 29/12/2021 ad oggetto "Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – **Bimestri dal VI al X** – Provincia di Lecce – Ricognizione posti residui", sono state istruite le istanze relative ai bimestri VI al X provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei **DSS carenti** alla fine del X bimestre ulteriori **245** posti così ridistribuiti:

- **n. 218 pl nel DSS di Lecce;**
- **n. 27 pl nel DSS di Poggiardo.**

Con DD 58 del 10/03/2023 ad oggetto "Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – **Bimestri dal XI al XV** – Provincia di Lecce - Ricognizione posti residui", sono state istruite le istanze relative ai bimestri XI al XV provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei **DSS carenti** alla fine del XV bimestre ulteriori **125** posti così ridistribuiti:

- **n. 102 pl nel DSS di Lecce;**
- **n. 23 pl nel DSS di Poggiardo.**

Successivamente alla pubblicazione della predetta DD 58/2023, la Regione provvedeva ad integrare il fabbisogno regionale, poiché a seguito della DD 563 del 03/12/2024 ad oggetto "Iniziativa Sociali Assistenziali SRL (P.Iva 03501240752). Dichiarazione di decadenza e revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con DD nr. 68 del 01/03/2018 per la RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 con sede operativa in Soletto (LE), al Viale Italia n. 358 denominata "La Fontanella" con dotazione di n. 103 pl e rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento nell'ambito del procedimento di conversione al RR 4 del 2019.", i predetti posti n.103 di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 venivano rimessi nella disponibilità del fabbisogno regionale nei Dss carenti della provincia di Lecce.

Pertanto, residuavano, nei DSS carenti della provincia di Lecce per Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 ulteriori n. **228 posti** così ridistribuiti:

- n. **184 pl** nel **DSS di Lecce**;
- n. **44 pl** nel **DSS di Poggiardo**.

In merito al computo dei bimestri con la DD 209 del 20/07/2021 e con le successive DD 402 del 29/12/2021 e DD 58 del 10/03/2023 era stato chiarito che "Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell'arco temporale di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni ministeriali emanate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n. 23 dell'8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il "bimestre" (arco temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno ("utile", al netto del periodo di sospensione dal 23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del "bimestre".

Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione (dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla sospensione, quindi con il 16/5/2020".

Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al ventesimo è la seguente:

NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE 13/05/2020			
DATA INIZIO	DATA FINE	CALCOLO TEMPORALE	BIMESTRE DI RIFERIMENTO
01/12/2019	31/01/2020	BIMESTRALE	I
01/02/2020	22/02/2020	22 GG	II
23/02/2020	15/05/2020	SOSPENSIONE	
16/05/2020	22/06/2020	38 GG	
23/06/2020	22/08/2020	BIMESTRALE	III
23/08/2020	22/10/2020	BIMESTRALE	IV
23/10/2020	22/12/2020	BIMESTRALE	V
23/12/2020	22/02/2021	BIMESTRALE	VI
23/02/2021	22/04/2021	BIMESTRALE	VII
23/04/2021	22/06/2021	BIMESTRALE	VIII
23/06/2021	22/08/2021	BIMESTRALE	IX
23/08/2021	22/10/2021	BIMESTRALE	X
23/10/2021	22/12/2021	BIMESTRALE	XI
23/12/2021	22/02/2022	BIMESTRALE	XII

23/02/2022	22/04/2022	BIMESTRALE	XIII
23/04/2022	22/06/2022	BIMESTRALE	XIV
23/06/2022	22/08/2022	BIMESTRALE	XV
23/08/2022	22/10/2022	BIMESTRALE	XVI
23/10/2022	22/12/2022	BIMESTRALE	XVII
23/12/2022	22/02/2023	BIMESTRALE	XVIII
23/02/2023	22/04/2023	BIMESTRALE	XIX
23/04/2023	22/06/2023	BIMESTRALE	XX

Nei bimestri dal sedicesimo e fino al ventesimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Lecce le seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 L.R. n.9/2017 e dell'art. 9 del R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti:

Ricadenti nei distretti carenti:

1. **DSS Lecce_ Comune Lecce: Congregazione delle Suore Discepole del Sacro Cuore** (Via Monteroni n.248) **istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento per n. 18 posti di Rsa di letto di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 pervenuta in data 1/09/2022 (XVI Bimestre);**

Ricadenti nei distretti in Esubero:

1. DSS GALLIPOLI _ Comune Alezio: **Santa Rita S.r.l.** (Via Rocci Perrella) istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento per n. 26 p.l. di Rsa non autosufficienti di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 6 di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019 pervenuta in data 15/09/2022 (**XVI Bimestre**)
2. DSS GALATINA _ Comune Cutrofiano : **Villa Immacolata Srl** (Via Pisa n. 14) istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento per n. 26 p.l.di Rsa di mantenimento anziani – Tipo A_ RR n.4/2019 pervenuta in data 21/04/2023 (**XIX Bimestre**)

<p>1. DSS Lecce _ Comune Lecce: Congregazione delle Suore Discepole del Sacro Cuore ricadente nel DSS carente</p>
--

Quanto all'istanza presentata dalla Congregazione delle Suore Discepole del Sacro Cuore ricadente nel Dss carente, DSS di Lecce, si rappresenta quanto segue:

Premesso che la legge regionale n. 9 del 2017 nel disciplinare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione prevede testualmente all'art. 7 comma 1 e 2:

- *"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1";

- la DGR n. 1825 del 2022 che, al punto 6 par. 2, nel disciplinare le ipotesi di inammissibilità delle richieste di verifica di compatibilità, dichiara inammissibili le richieste comunali di verifica di compatibilità ***"qualora non risulti la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento"***;

- dunque, il Comune competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, prima di richiedere alla Regione la verifica di compatibilità di cui all' art. 3, comma 3, lettera a), L.R. n.9/2017, deve **dapprima verificare e successivamente attestare l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;**

-pertanto, il rilascio del parere di compatibilità regionale nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria presuppone la sussistenza della conformità dell'intervento richiesto alla normativa urbanistica ed edilizia, quale requisito di legge, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 che prevede che l'istanza di autorizzazione alla realizzazione sia correlata dall'**attestazione sulla conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia rilasciata dal competente Comune di Lecce all'atto della trasmissione dell'istanza alla Regione;**

-nel caso specifico, all'atto della presentazione dell'istanza (*id est* alla data del 1/09/2022) la stessa era priva di attestazione sulla conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9 del 2017.

Rilevato che lo scrivente Servizio con nota prot. n. A00183/0011571 del 08/08/2023 provvedeva a chiedere al Comune di Lecce *"di attestare, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla notifica della presente, in maniera chiara ed univoca, ai sensi dell' art. 7 comma 2 della L.R. n. 9 del 2017, se l'intervento da realizzare nell'immobile ubicato in Lecce alla via Monteroni n. 248, alla data di presentazione dell'istanza (01/09/2023), è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, con l'avviso che in caso di mancata trasmissione si procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza ai sensi del punto 6 della succitata DGR N. 1825/2022.*

Rappresentando sin da subito che *"(...)la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia deve essere piena e incondizionata, tenuto conto che l'istanza del privato fondata su un parere urbanistico ed edilizio condizionato a qualsivoglia prescrizione non sarà accolta in quanto l'iter procedurale disciplinato dalla LR 9 del 2017, che prende le mosse dal rilascio del parere di compatibilità regionale e che si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, è caratterizzato dalla definitività dei provvedimenti emessi i quali sono peraltro rilasciati "esclusivamente per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce" (art. 17 comma 1 L.R. n. 9 del 2017).*

Proprio in ragione della predetta definitività, la Legge prevede quale atto propedeutico che il Comune attesti, in maniera incontrovertibile, l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (art. 7 comma 2). Tale atto non può, pertanto, essere sottoposto ad alcuna prescrizione/ condizione.

Va da sé che eventuali motivi ostativi al rilascio della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia da parte del Comune di Lecce, saranno causa di rigetto dell'istanza."

A seguito di richiesta di integrazione documentale, il Comune di Lecce non ha trasmesso alla scrivente Sezione la documentazione richiesta che attesti **l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia** ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Tenuto conto che

- la richiesta di integrazione documentale da parte della scrivente Sezione prevede un arco temporale ben definito entro il quale la documentazione relativa all'attestazione della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia doveva pervenire alla Regione, non potendo far ricadere sul privato l'inerzia dell'amministrazione comunale nella trasmissione della documentazione.
- è decorso, ampiamente, il termine perentorio assegnato di dieci giorni dalla notifica della predetta comunicazione (prot. n. A00183/0011571 del 08/08/2023) e allo spirare di tale termine, l'amministrazione è tenuta a procedere e a concludere il procedimento, stante l'istruttoria in corso dei bimestri successivi di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n.2037/2013.

A tal proposito, si rappresenta che la procedura di soccorso istruttorio avviata dalla Regione per rimediare alla carenza originaria relativa all'attestazione sulla conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (concedendo, all'uopo, un termine perentorio di dieci giorni per provvedere), non può essere sottoposta ad un'ulteriore dilazione del termine oltre quello perentorio assegnato per adempiere all'integrazione documentale di cui alla nota prot. n.A00183/0011571 del 08/08/2023 per qualsiasi soggetto che partecipa ad una procedura comparativa di assegnazione dei posti da fabbisogno ancora disponibili.

Per pacifica giurisprudenza *"l'Amministrazione, ricorrendo al potere di soccorso istruttorio, disciplinato nelle procedure come quella in esame dall'art. 6 L. n. 241 del 1990 (v. Ad. Plen. n. 9/2014), ben può imporre un termine perentorio per l'integrazione di quanto carente anche di cadenza ristretta, stante l'esigenza di definizione celere e certa della procedura ed al fine di rispettare la par condicio dei concorrenti"* (cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 18/04/2019, n. 504, T.A.R. Firenze, sez. II, 27/11/2018, n. 1539).

L'imposizione di un termine per l'adempimento è necessaria a garanzia della *par condicio* di tutti i concorrenti che partecipano e della celere conclusione del sub procedimento di soccorso istruttorio da un lato e delle procedure di assegnazione dei posti disponibili dall'altro, stante l'istruttoria in corso dei bimestri successivi di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n.2037/2013.

Opinando diversamente, tutti gli adempimenti connessi alla procedura (dall'inoltro dell'istanza, alla eventuale richiesta di integrazione) si risolverebbero in un'assoluzione indiscriminata dei termini imposti creando un pregiudizio a quanti in ottemperanza alle previsioni normative abbiano inoltrato tutta la documentazione ab origine completa e regolare secondo le modalità ed i termini previsti dalle DGR 2153 e 2154 del 2019 o che si siano immediatamente conformati a seguito delle prescrizioni imposte nel termine perentorio stabilito.

Il differimento dell'acquisizione della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, si configura come assegnazione dei posti ad effetto prenotativo che lede gli interessi dei soggetti che presentano istanza nello stesso arco temporale o in bimestre successivo.

Tutto ciò consente agli imprenditori del settore di tenere *"prenotati"* posti letto del fabbisogno, per poi decidere più comodamente se e dove realizzarli, regolarizzando la documentazione dopo anni dall'istanza e recando così grave danno al sistema nella misura in cui a fronte di quell'assegnazione sono escluse altre valide iniziative per mancanza di posti.

Inoltre, si rappresenta che già con la predetta nota (prot. n. A00183/0011571 del 08/08/2023), la scrivente Sezione aveva comunicato al Comune di Lecce e alla Congregazione delle Suore Discepole del Sacro Cuore che *"Va da sé che eventuali motivi ostativi al rilascio della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia da parte del Comune di Lecce, saranno causa di rigetto dell'istanza."*

Per tutto quanto sopra rappresentato, in ragione delle suesposte argomentazioni, con la presente, si dichiara **inammissibile** l'istanza di autorizzazione alla realizzazione pervenuta dalla Congregazione delle Suore Discepole del Sacro Cuore per violazione dell'art. 7, comma 2 della L.R. n.9/2017, ossia per mancanza dei requisiti urbanistici ed edilizi alla data di presentazione dell'istanza (*id est* alla data del 01/09/2022).

Dopo aver analizzato l'istanza pervenuta nel Dss carente, si passa ad analizzare le istanze pervenute nei Dss in esubero:

1. DSS GALLIPOLI _ Comune Alezio: **Santa Rita S.r.l.** (Via Rocci Perrella) istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento per n. 26 p.l. di Rsa non autosufficienti di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 6 di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019 pervenuta in data **15/09/2022 (XVI Bimestre)**

2. DSS GALATINA _ Comune Cutrofiano: **Villa Immacolata Srl** (Via Pisa n. 14) istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento per n. 26 p.l.di Rsa di mantenimento anziani – Tipo A_ RR n.4/2019 pervenuta in data **21/04/2023 (XIX Bimestre)**

Quanto alle istanze ricadenti nei DSS in esubero, con DD n. 209 del 20/07/2021 e con le successive DD 402 del 29/12/2021 e DD 58 del 10/03/2023 sono stati approvati i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X, al periodo XI-XV, al periodo XVI-XX e così via che prevedono di assegnare il 10% dei posti ancora disponibili dopo il XX bimestre, nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione territoriale.

Pertanto, il numero dei posti da poter assegnare nei DSS in esubero con il presente provvedimento è pari a 22,8 p.l. (pari al 10 % dei posti letto complessivamente rimanenti nei DSS carenti dopo il XX bimestre).

Atteso che con le predette DD 209/2021, DD 402/2021 e DD 58/2023 si è stabilito che *“2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:*

- *per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l'istanza;*

3. *Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l'ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti disponibili di cui alla quota del 10%.(...)”*

Posto quanto sopra premesso, si procede ad analizzare la prima richiesta di verifica di compatibilità, presentata dal Comune di Alezio in data 15/09/2022 su richiesta del legale rappresentante della società Santa Rita S.r.l., ai sensi dell'art. 7 L.R. n.9/2017 e dell'art. 9 del R.R. n. 4/2019, per Rsa non autosufficienti, ricadente nel Dss in esubero nel sedicesimo bimestre. A seguito dell'istruttoria effettuata, la Regione con il presente provvedimento provvede ad **assegnare in via provvisoria alla Santa Rita S.r.l. n.20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019**, stante la completezza della documentazione pervenuta nel rispetto dell'art. 7 LR 9/2017 ed il possesso dei requisiti strutturali obbligatori previsti dal R.R. n. 4/2019, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9 del 2017.

Dopo l'assegnazione dei predetti 20 p.l. di Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019, non residuando ulteriori posti letto da poter assegnare ai DSS in esubero, si procede a dichiarare **inammissibile** la richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Cutrofiano in data 21/04/2023 su richiesta del legale rappresentante della società *“Villa Immacolata S.r.l.”* in merito al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017, per una Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 da realizzare in Cutrofiano alla Via Pisa n. 14.

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:

- I. approvare l'Allegato 1 – Rsa non autosufficienti – provincia Lecce - DSS CARENTI riportante l'elenco delle istanze pervenute dal XVI al XX bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 10), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione (colonna 11) nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XX bimestre (colonna 12);
- II. approvare l'Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Lecce riportante: il calcolo del numero dei posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il ventesimo bimestre),

l'elenco delle istanze pervenute dal XVI al XX nei distretti in esubero, il numero dei posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XX bimestre che al fine di garantire la preferenza prevista *ex lege* ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al XX bimestre nel distretto di riferimento;

- III. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione;
- IV. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l'ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR 1825/2022 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
- V. di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa sarà rilasciato ai sensi dell'art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- I. di approvare l'Allegato 1 – Rsa non autosufficienti – provincia Lecce - DSS CARENTI riportante l'elenco delle istanze pervenute dal XVI al XX bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 10), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione (colonna 11) nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XX bimestre (colonna 12);
- II. di approvare l'Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Lecce riportante: il calcolo del numero dei posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il ventesimo bimestre), l'elenco delle istanze pervenute dal XVI al XX nei distretti in esubero, il numero dei posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XX bimestre che al fine di garantire la preferenza prevista *ex lege* ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al XX bimestre nel distretto di riferimento;

- III. di approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione;
- IV. di stabilire che per i posti eventualmente resi disponibili per eventuale rinuncia del legale rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l'ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR 1825/2022 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
- V. di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa sarà rilasciato ai sensi dell'art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
- a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni e presenti negli allegati al presente provvedimento;
 - ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di compatibilità al fabbisogno regionale
 - a tutti i soggetti giuridici ai quali l'istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- b. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- d. il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- e. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

ASLLE	colonna 1 DISTRETTI	colonna 2 COMUNE	colonna 3 POPOLAZIONE E 2015 (fine periodi)	colonna 4 TOTALE DISTRETTO	colonna 5 CALCOLO DEI POSTI LETTO RESIDUI AI DISTRETTI CARENTI/PARZIALMENTE CARENTI DOPO IL XX BIMESTRE	colonna 6 CALCOLO DEI POSTI DA ASSEGNARE AI DISTRETTI IN ESUBERO PARI AL 10% DI Z28	colonna 7 ISTANZE PERVENUTE DAL SEDECESIMO AL VENTESIMO BIMESTRE RICADENTI NEI DISTRETTI IN ESUBERO	colonna 8 POSTI ASSEGNATI	colonna 9 MOTIVAZIONE	colonna 10 CALCOLO DEI POSTI LETTO RESIDUI AI DISTRETTI CARENTI/PARZIALMENTE CARENTI DOPO IL XX BIMESTRE	colonna 11 RIDISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO RESIDUI AI DISTRETTI CARENTI/PARZIALMENTE CARENTI DOPO IL XX BIMESTRE
TOTALE POPOLAZIONE ASL LE 2015											
		Aresano	4.088		228 p.i. di cui						208 p.i. di cui
		Cavallino	12.710								
		Lecce	94.773								
		Lequille	8.685								
1	DSS LECCE	Lizzanello	11.824	178.802	210 pl di fabbisogno posti letto anziani	22,8	20			208	190 pl di fabbisogno posti letto anziani
		Monteroni	14.013		184					184	168
		San Cesario	8.275								
		San Donato	5.724								
		San Pietro in Lama	3.555								
		Surbo	15.155								
		Campi Salentina	10.472								
		Carmiano	12.173								
		Guagnano	5.775								
		Novoli	8.141								
2	DSS CAMPI SALENTINA	Salice Salentino	8.370	87.937							
		Squinzano	14.207								
		Trepuzzi	14.656								
		Veglie	14.143								
		Casarano	20.285								
		Collepasso	6.134								
		Mattino	11.501								
3	DSS CASARANO	Parabita	9.175	73.306							
		Ruffano	9.812								
		Supersano	4.471								
		Taurisano	11.928								
		Acquarica del Capo	4.766								
		Alessano	6.434								
		Castrignano del Capo	5.298								
		Corsano	5.558								
		Gagliano del Capo	5.183								
		Migliano	3.564								
		Montesano Salentino	2.671								
4	DSS GAGLIANO DEL CAPO	Morciano di Leuca	3.352	86.267							
		Patù	1.690								
		Presicce	5.435								
		Salve	4.634								
		Sprecchia	4.801								
		Tigiano	2.863								
		Tidice	17.581								
		Ugento	12.437								
		Ardore	9.516								
5	DSS GALATINA	Cutroliano	9.045	60.673							
							0	Intanza inammissibile per carenza di posti disponibili per DDS in esubero, in quarto, sesto, ottavo, undicesimo e tredicesimo bimestre			
								VILLA IMMACOLATA S.R.L. (Via Pisa n. 14) Istanza di autorizzazione alla realizzazione per il 2025 del Resoconto Annuale di Montepiù Anziani - Tipo A n.4/2019 pervenuta in data 21/04/2023 (XX Bimestre)			

